

COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA
Provincia di Udine

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione CC. n. 36 del 03.08.2000 (preso atto della mancanza di vizi di legittimità, da parte del CO.R.E.CO., nella seduta n. 48 del 23.10.2000, n. prot. 30993/33904, n. reg. 5563), avuto riguardo alle modifiche apportate, a seguito ordinanza di istruttoria, con **atto C.C. n. 59 del 9.10.2000** (preso atto della mancanza di vizi di legittimità, da parte del CO.R.E.CO. , nella seduta n. 48 del 23.10.00, n. prot. 33858, n. reg. 5564)

Modificato ed integrato in adeguamento al D.Lgs 267/2000 con delibera C.C. N. 12 del 10.04.2001 e, a seguito O.I: del Co.Re.Co., con delibera C.C. 25 del 09.07.2001 (ravvisato legittimo nella seduta n. 29 del 18.07.2001, prot. 27307 – registro 2868)

Affisso all'Albo Pretorio dal 23.07.2001 al 22.08.2001
Pubblicato sul B.U.R. N. 41 del 10.10.2001
Trasmesso al Ministero dell'Interno in data 20.11.2001

Modificato con delibera CC.30 DEL 24.05.2006
Affisso all'Albo Pretorio dal 21.07.2006 al 20.08.2006
Pubblicato sul B.U.R. N. 28 del 12.07.2006
Trasmesso al Ministero dell'Interno in data

Entrata in vigore: dal: 23.08.2001 - e successive modifiche ed integrazioni

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Articolo 1 - Autonomia statutaria
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Territorio e sede comunale
- Articolo 4 - Denominazione. Stemma e gonfalone
- Articolo 5 - Consiglio dei ragazzi
- Articolo 6 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II - Ordinamento strutturale

Capo I - Organi di governo e loro attribuzioni

- Articolo 7 - Organi di governo
- Articolo 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 9 - Consiglio Comunale
- Articolo 10 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Articolo 11 - Linee programmatiche di mandato
- Articolo 12 - Commissioni consiliari e miste
- Articolo 13 - Consiglieri
- Articolo 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Articolo 15 - Gruppi consiliari
- Articolo 16 - Sindaco
- Articolo 17 - Attribuzioni di amministrazione
- Articolo 18 - Attribuzioni di vigilanza
- Articolo 19 - Attribuzioni di organizzazione
- Articolo 20 - Vice Sindaco
- Articolo 21 - Mozione di sfiducia
- Articolo 22 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
- Articolo 23 - Giunta Comunale
- Articolo 24 - Composizione della Giunta
- Articolo 25 - Nomina degli assessori
- Articolo 26 - Funzionamento della Giunta
- Articolo 27 - Attività degli Assessori

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Partecipazione dei cittadini

- Articolo 28 - Partecipazione dei cittadini e volontariato
- Articolo 29 - Associazionismo
- Articolo 30 - Diritti delle associazioni
- Articolo 31 - Contributi alle associazioni

Capo II - Modalità di partecipazione

- Articolo 32 - Riunioni ed assemblee
- Articolo 33 - Consultazioni
- Articolo 34 - Istanze, petizioni e proposte
- Articolo 35 - Referendum consultivo
- Articolo 36 - Effetti del referendum

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Articolo 37 - Albo Pretorio
- Articolo 38 - Obiettivi dell'attività amministrativa

TITOLO V - SERVIZI

- Articolo 39 - Servizi pubblici comunali
- Articolo 40 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Articolo 41 - Amministratori di aziende speciali ed istituzioni. Nomina e revoca.
- Articolo 42 - Società
- Articolo 43 - Convenzioni
- Articolo 44 - Accordi di programma

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici

- Articolo 45 - Principi strutturali ed organizzativi
- Articolo 46 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 47 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Articolo 48 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Personale direttivo

- Articolo 49 - Direttore generale
- Articolo 50 - Compiti del direttore generale
- Articolo 51 - Funzioni del direttore generale
- Articolo 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Articolo 53 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Articolo 54 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Articolo 55 - Collaborazioni esterne
- Articolo 56 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III - Segretario Comunale

- Articolo 57 - Segretario Comunale

Articolo 58 - Funzioni del Segretario Comunale
Articolo 59 - Vice Segretario Comunale

Capo IV - Responsabilità

Articolo 60 - Responsabilità verso il Comune
Articolo 61 - Responsabilità verso terzi
Articolo 62 - Responsabilità degli agenti contabili

Capo V - Finanza e contabilità

Articolo 63 - Ordinamento finanziario
Articolo 64 - Attività finanziaria del Comune
Articolo 65 - Amministrazione dei beni comunali
Articolo 66 - Bilancio Comunale
Articolo 67 - Rendiconto della gestione
Articolo 68 - Attività Contrattuale
Articolo 69 - Revisore dei conti
Articolo 70 - Tesoreria
Articolo 71 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Articolo 73 - Delega alla Comunità Montana
Articolo 74 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Autonomia statutaria.

1. Il Comune di Malborghetto-Valbruna è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Malborghetto-Valbruna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia, con la Provincia di Udine, con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Malborghetto-Valbruna, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e multietnica;
 - c) tutela delle minoranze linguistiche locali (slovena, tedesca e friulana) ai fini della loro salvaguardia e della loro valorizzazione, nel rispetto delle reciproche tradizioni, anche mediante la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; in particolare, il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
 - e) coinvolgimento nelle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - f) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale ed alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato che, sul territorio, si identificano anche con la Squadra Comunale di Protezione Civile, articolata nei due Corpi dei Pompieri Volontari di Ugovizza e Valbruna e nel Corpo Volontari di Malborghetto, di antichissime origini;
 - g) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, anche mediante l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse idriche ai fini della produzione di energia elettrica;
 - h) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storico-culturali e delle tradizioni locali, con particolare riferimento al Centro Storico di Malborghetto e della località storica denominata "Forte Hensel";
 - i) salvaguardia e conservazione dei diritti di servitù di legnatico, stramatico ed altri nonché dei Consorzi Vicinali presenti sul territorio, riconosciuti ai sensi della L.R. 5 gennaio 1996, n. 3;

- l) sviluppo e tutela dell'agricoltura, in particolare del settore zootecnico e lattiero-caseario, nonché delle realtà emergenti quali l'ortofrutticoltura e la floricoltura;
 - m) sviluppo e promozione dell'artigianato in ogni sua forma, anche mediante la formazione di apposite aree di insediamenti produttivi (aree P.I.P.);
 - n) sviluppo e cura del commercio e del turismo sotto ogni aspetto - sia estivo che invernale - con particolare riguardo alla stazione turistica di Valbruna ed alla località termale di Bagni di Lusnizza, sostenendo tutte quelle iniziative evidenziate in precisi programmi di sviluppo che possano consentire un miglioramento dell'economia locale;
 - o) promozione e sostegno all'attività agrituristica su tutto il territorio comunale, con particolare riferimento alla zona denominata "Alpe di Ugovizza";
 - p) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - q) salvaguardia degli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza e di motivazione degli atti e di semplificazione e tutela dell'integrità patrimoniale.
4. Tenuto conto delle difficoltà con cui tali finalità e compiti possono essere svolti da un Ente Comunale di limitate dimensioni, il Comune di Malborghetto-Valbruna si fa parte attiva affinché si realizzino forme di unione e di fusione tra i Comuni della Valcanale e del Canal del Ferro.

Articolo 3 - Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna si estende per ca. 119,89 kmq, confina con i Comuni di Tarvisio, di Pontebba, di Dogna, di Chiusaforte e con l'Austria.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:
Santa Caterina
Bagni di Lusnizza
Malborghetto e Località Cucco
Ugovizza
Valbruna.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Malborghetto Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4 - Denominazione. Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione di "COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA".
2. Il Comune ha un proprio stemma così descritto: "scudo che nella metà superiore ha un campo giallo e su un palo bianco un mezzo leone nero e nell'altra metà inferiore un campo rosso con due monti ed in mezzo una torre bianca e sotto attraverso il portone della torre un fiume d'acqua".
3. Il Comune è dotato pure di un gonfalone che, su un drappo azzurro, ornato di fregi d'argento, ne riporta lo stemma, con l'iscrizione, in argento, "Comune di Malborghetto- Valbruna"
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5 - Consiglio dei ragazzi.

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Udine, con la Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia e con la Comunità Montana "Canal del Ferro- Val Canale".

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI.

Articolo 7 – Organi di governo.

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 8 - Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'attività da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio, o della Giunta, nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 - Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 10 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno tre giorni liberi prima della seduta; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nel termine fissato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio contenenti le questioni da trattare può essere effettuato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente comma, fa fede la data di spedizione dell'avviso.
4. Nei casi di urgenza è sufficiente che gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, siano consegnati almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza; in tal caso tuttavia la discussione di uno o di tutti gli argomenti e le relative deliberazioni, possono essere rinviate al giorno seguente ove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, per i quali il predetto termine di 48 ore si riduce a 24 ore.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo - eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

Articolo 11 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 12 - Commissioni consiliari e miste.

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di studio. Dette commissioni, ove siano composte solo da consiglieri comunali, verranno formate con con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

1-bis. Potranno essere istituite commissioni miste, ossia formate da consiglieri comunali e da soggetti estranei all'Amministrazione Comunale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nell'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio; similmente, verranno disciplinate in detto regolamento le forme di pubblicità dei lavori di tali Commissioni.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 13 - Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti

probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 14 – Poteri, diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza consiliare e poteri di verifica e controllo dell'attività posta in essere dall'Ente.
2. I poteri e diritti di cui al comma precedente si esercitano mediante presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
3. i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, ivi compresi gli eventuali uffici per i controlli interni, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, ove esistenti, tutti i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti, nei casi di seguito indicati, a non diffondere i documenti e le informazioni ottenute, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge:
 - a) quando informazioni, atti e documenti riguardino la tutela legale dell'Ente;
 - b) quando informazioni, atti e documenti riguardino la fase di formazione di un documento all'interno di un procedimento complesso in materia urbanistica o tributaria;
 - c) nei casi protetti dalla normativa sulla privacy;
 - d) nei casi in cui sia stato differito l'accesso ad atti o documenti con provvedimento dell'organo competente;
 - e) nei casi in cui sia in corso una gara per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, di forniture o di servizi;
 - f) fino all'adozione del provvedimento finale, nel caso di concorsi pubblici o prove selettive per il reclutamento del personale.
 - g) in tutti gli altri casi in cui ragioni di opportunità, formalizzate per iscritto dal Sindaco, giustifichino la non divulgazione delle informazioni o dei documenti ricevuti dal Consigliere.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate, con maggior dettaglio, dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
5. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.
6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, ciascuno nella propria materia, rispondono alle interrogazioni ed ad ogni altro atto di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri comunali, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In caso di mancata risposta entro i termini ivi indicati, il consigliere interessato può insistere nell'ottenere la risposta, che dovrà essere fornita nei medesimi termini. In caso di ulteriore mancata risposta, da fornirsi sempre entro i termini di cui sopra, si procede all'applicazione graduale delle seguenti sanzioni:
 - a) Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 30 giorni consecutivi, di copia dell'atto di sindacato ispettivo, con la precisazione "privo di riscontro";
 - b) Pubblicazione di tale atto, per 30 giorni consecutivi, e con la medesima precisazione, sul sito web del Comune.

L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.”;

Articolo 15 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

1-bis. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino costituiti da almeno 4 (quattro) Consiglieri.

2. E' istituita, presso il Comune di Malborghetto-Valbruna, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere agli scopi generali indicati dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 16 - Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, qualora la stessa abbia disciplinato tale materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo dell'amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 16/bis – Sindaco Emerito - Altburghermeister

1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente la carica, esclusivamente onorifica, di “Sindaco Emerito- Altburghermeister”;
2. In tale veste, su richiesta del Sindaco in carica, possono svolgere consulenze, partecipare ad incontri, fornire pareri sull'attività comunale”.

Articolo 17 - Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politico - amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000.;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge,
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- i) rappresenta l'Ente in giudizio.

Articolo 18 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni eventualmente appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 19 - Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri comunali;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, e nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 20 - Vice Sindaco.

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 21 - Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 22 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni e l'impedimento permanente del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Articolo 23 - Giunta Comunale.

1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo dell'Ente ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza, operando mediante deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.lgs n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
3. La Giunta, in particolare:
 - a) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) delibera le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
 - c) delibera la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti;
 - d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 24 - Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da due a quattro, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il numero degli assessori sarà stabilito dal Sindaco.
2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale.
- 2.bis. Qualora siano stati nominati assessori esterni, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro nomina, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli stessi.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. L'assessore esterno nominato Vice Sindaco non può presiedere il Consiglio in luogo del Sindaco.

Articolo 25 - Nomina degli assessori.

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire, entro 15 giorni, gli assessori dimissionari, deceduti o revocati, garantendo la composizione minima della Giunta.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. .
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 26 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti (arrotondati in eccesso) e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta non si intende approvata.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 27 – Attività degli assessori.

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.
3. Gli assessori forniscono al Segretario del Comune le direttive per la predisposizione dei programmi e delle iniziative da sottoporre all'esame degli organi di governo.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 28 - Partecipazione dei cittadini e volontariato.

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere o frazione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Articolo 29 - Associazionismo.

1. Nel rispetto dei fini di cui al primo ed al secondo comma dell' art. 28 del presente Statuto, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul suo territorio, purchè non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Articolo 30 - Diritti delle Associazioni.

1. Ciascuna associazione ha diritto di essere consultata a richiesta, per il tramite del suo legale rappresentante o di un delegato di questi, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Articolo 31 - Contributi alle Associazioni.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa verifica dei costi/benefici derivanti dalla relativa assegnazione.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dall'apposito Regolamento, specifico rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

CAPO II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 32 - Riunioni ed assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia spetta a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali di cui al superiore primo comma, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere chiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per dibattere su problemi di particolare rilevanza per la comunità amministrata.

Articolo 33 - Consultazioni.

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, ed in genere forze sociali presenti sul territorio, nelle forme volta per volta ritenute più opportune, su provvedimenti generali di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste dall'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 34 - Istanze, petizioni e proposte.

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio ed alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari e devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Sindaco affiderà l'istanza, la petizione o la proposta agli uffici competenti per l'istruzione della pratica e per l'espressione di pareri richiesti dalla legge, i quali dovranno provvedere entro 60 giorni dall'affidamento.
4. Entro i successivi 60 giorni il Sindaco provvederà ad inserire l'esame dell'istanza, petizione o proposta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, a seconda della competenza, per l'assunzione della decisione di merito.
5. L'esito dell'istanza, della petizione o della proposta sarà successivamente comunicato, a cura del Sindaco, agli interessati.

Articolo 35 - Referendum consultivo.

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. 42, 2° comma, lettera m) del D. Lgs. n. 267/2000;
 - d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) materie che, nell'ultimo quinquennio, sono state oggetto di referendum con esito negativo.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 100 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune;

- b) il Consiglio Comunale.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
 6. Apposito Regolamento comunale determina le modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

Articolo 36 - Effetti del referendum.

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 37 - Albo Pretorio.

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi, garantendo l'accessibilità al medesimo a tutti.
2. Le pubblicazioni devono essere effettuate in modo da garantire l'integralità e la facilità di lettura degli avvisi pubblicati e dell'oggetto degli atti.

Articolo 38 - Obiettivi dell'attività amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Enti Locali.

TITOLO V - SERVIZI

Articolo 39 - Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 40 - Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici.
4. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva e comparativa valutazione tra le diverse forme di gestione previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, tenuto conto, in particolare, della complessità e del costo del servizio, nonché del personale dipendente e delle strutture tecniche comunali a disposizione
5. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Articolo 41 - Amministratori di aziende speciali ed istituzioni. Nomina e revoca

1. Con riferimento all'art. 114, terzo comma, ultima parte, del D.Lgs. n. 267/2000 gli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Sindaco a norma dell'art. 16, 4° comma del presente Statuto fra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di consigliere comunale, siano dotate anche di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del precedente comma durano in carica tre anni.
3. Gli amministratori di cui ai precedenti commi possono essere revocati, con provvedimento motivato, solo in casi eccezionali quali, esemplificativamente, gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione comunale; in particolare, in quest'ultima ipotesi, la difformità deve essere attentamente valutata in relazione all'autonomia gestionale dell'azienda e dell'istituzione.

Articolo 42 - Società.

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 43 - Convenzioni.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di gestire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 44 - Accordi di programma.

1. Il Comune di Malborghetto-Valbruna si fa' parte attiva per concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Comunità Montane, di Province e di Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici o privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Articolo 45 - Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 46 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi o, in via residuale, al Segretario Comunale.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari di servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino, tenuto conto delle esigenze operative.

Articolo 47 - Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (ove esistente) e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore (ove esistente) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, compatibilmente con i fini istituzionali, gli obiettivi realizzabili e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che possono essere aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 48 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (ove esistente), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore (ove esistente) e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente, ove non riservate per legge al Sindaco.
6. Il Regolamento degli uffici e dei servizi individuerà forme e modalità dell'organizzazione strutturale - burocratica dell'Ente.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 49 - Direttore generale.

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Articolo 50 - Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui il direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 51 - Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo e di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Articolo 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. Spettano ai responsabili i compiti e le funzioni previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con riserva di ulteriore specificazione nel regolamento degli uffici e servizi. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

1-bis. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, qualificati come determinazioni, sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, ai soli fini di pubblicità-notizia.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 54 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo diversa previsione normativa.

Articolo 55 - Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 56 - Ufficio di indirizzo e di controllo.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs n. 267/2000.

2. Il Comune attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, anche in deroga agli altri principi indicati nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1999 ed anche in forma associata con altri Enti Pubblici.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 57 - Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all' apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Articolo 58 - Funzioni del Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
 - svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco.
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - svolge funzioni di direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;
 - studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi - benefici;
 - partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;
 - coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
 - acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;
 - provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle Leggi, dal presente statuto e dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
 - sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 59 - Vicesegretario Comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV - LA RESPONSABILITA'

Articolo 60 - Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 61 - Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente, e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel processo verbale, il proprio dissenso.

Articolo 62 - Responsabilità degli agenti contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di regolamento.

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 63 - Ordinamento finanziario.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 64 - Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali e regionali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale e regionale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene esercitata dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del servizio.

Articolo 65 - Amministrazione dei beni comunali.

1. Il funzionario responsabile provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, è responsabile dell'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è periodicamente determinata dal Comune.

Articolo 66 - Bilancio comunale.

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nell'ambito dei limiti da questa fissati, dal Regolamento Comunale di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito normativamente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 67 - Rendiconto della gestione.

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, o altro termine legislativamente fissato.
2. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Articolo 68 - Attività contrattuale.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
5. Per la stipulazione di contratti di qualsiasi tipo se, con atti di competenza della Giunta o del Consiglio, vengono individuati il fine, la forma, l'oggetto, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente od il contraente stesso, non occorre la determinazione a contrarre, in quanto essa comporterebbe la mera duplicazione dell'atto.

Articolo 69 - Revisore dei conti.

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 70 - Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione nei termini fissati nel Regolamento comunale di contabilità o nella convenzione regolante il servizio;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento comunale di contabilità nonché dall'apposita convenzione di cui al precedente 1^a comma, lett. b).

Articolo 71 – Sistema dei controlli interni.

1. Il Comune sviluppa un sistema di controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguati a :

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti.

2. Le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni, di cui al precedente comma 1, sono stabilite in apposito Regolamento;

3. I controlli interni possono essere attuati anche in forma associata con altri Enti Locali o territoriali, anche avvalendosi degli organi di revisione. In quest'ultimo caso la relativa convenzione stabilirà, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, nonché delle norme statali e regionali, le modalità di attivazione ed espletamento dei controlli.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 73 - Delega alla Comunità Montana.

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e/o servizi del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Articolo 74 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo, a seguito della sua pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, come stabilito dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Lo Statuto è pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Friuli Venezia-Giulia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere iscritto nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.

3. E' abrogato lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 31 maggio 1991, così come successivamente modificato ed integrato.

Malborghetto-Valbruna, lì 3 agosto 2000